



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA CETRARO

Sezione Tecnica - Operativa

Via Porto – Tel. +39 0982 971415 – 999495 – fax. +39 0982 972722

E.mail: uccetraro@mit.gov.it Pec: cp-cetraro@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.it/cetraro

ORDINANZA N. 03/ 2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro:

- VISTA la Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18/06/1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTO il Decreto Ministeriale 13/10/1999 recante “recepimento della Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18/06/1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità”;
- VISTA la circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – serie generale n. 98/2013 del 02/08/2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa a “Obbligo del conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri – direttiva 98/41/CE come recepita dal decreto 13/10/1999”;
- RITENUTO necessario garantire che il numero delle persone a bordo non superi la capacità prevista dalla certificazione di sicurezza delle unità trasporto passeggeri, nonché raccogliere le informazioni ed i dati su passeggeri, equipaggio e, più in generale, su tutte le persone a bordo per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso ed ottimizzare le risorse necessarie per fronteggiare un evento SAR;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62 , 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Le navi passeggeri, nazionali e straniere, intendendosi per tali qualsiasi nave marittima o unità veloce da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri, che partono o approdano nel porto di Cetraro o in quello di Belvedere M.mo, impiegate in viaggi che non superano la distanza di venti miglia da porto a porto, ivi compresi i punti di approdo (*qualsiasi scalo, anche intermedio, ove possono sbarcare e/o imbarcare persone, i quali devono essere preventivamente autorizzati con formale provvedimento da parte della Scrivente*), devono effettuare, sotto la diretta responsabilità del Comandante, l'attività di conteggio delle persone a bordo senza distinzione d'età, compreso l'equipaggio o eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito.

Alla partenza dell'unità, il Comandante, dopo aver verificato che il numero delle persone a bordo non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, comunica alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo il numero totale delle persone presenti a bordo con qualunque mezzo idoneo (*vhf, telefono, etc.*). Analoga comunicazione deve essere eseguita all'arrivo nei porti (*o punti di approdo*) del Circondario Marittimo.

Articolo 2

Le navi passeggeri, nazionali e straniere, come definite al precedente articolo 1, che partono o approdano nel porto di Cetraro o in quello di Belvedere M.mo, impiegate in viaggi che superano la distanza di venti miglia da porto a porto, ivi compresi i punti di approdo (*qualsiasi scalo, anche intermedio, ove possono sbarcare e/o imbarcare persone, i quali devono essere preventivamente autorizzati con formale provvedimento da parte della Scrivente*), devono attuare, sotto la diretta responsabilità del Comandante, oltre a quanto previsto al precedente articolo 1, anche un sistema di registrazione delle persone a bordo senza distinzione d'età compresi eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito.

Tale sistema dovrà prevedere la nomina dell'addetto alla registrazione, attraverso formale atto di nomina controfirmato dall'interessato per assunzione di responsabilità. L'addetto alla registrazione può essere personale della società armatrice o soggetto esterno ed è responsabile della conservazione e trasmissione delle informazioni acquisite. Il nominativo dell'addetto deve essere comunicato formalmente a questa Autorità Marittima.

Articolo 3

Le società, così come definite dal Decreto Ministeriale 13/10/99 citato in preambolo, che esercitano le unità nazionali identificate al precedente articolo 2 richiedono l'approvazione del sistema di registrazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per il tramite dell'autorità marittima nella cui giurisdizione ricade la sede della società medesima.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito, a mente degli artt. 1174, 1231, 1224 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Cetraro, lì 26/03/2014

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea CHIRIZZI**